

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO DI TRENTO

### La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati: dr.ssa L.Guzzo Presidente Dr.ssa M.Tulumello ### Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado R.G. 99/2025 tra ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###) , assistiti e difesi dall'Avv. ### elett. dom. preso il suo studio in Via ### appellante e ### (C.F. ###), assistito e difeso dall'Avv. ### e dall'Avv. ### elett dom. presso il loro studio in ### ### appellata avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria

In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto n.70/2025

Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 17.3.26 sulle seguenti ###

In via principale e nel merito### per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.70/2025 emessa da ### di ### Giudice dott.ssa ### nell'ambito del ### R.G. 192/2024 pubblicata il ### e notificata il ### accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: ### respingere la domanda attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto - Con vittoria di spese di lite. - Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al ### per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. - Con vittoria di spese e compensi. - In via istruttoria Si chiede di avvalersi della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado e la documentazione prodotta con l'atto d'appello. ### Voglia l'Ill.mo ### adito, contrariis reiectis,:Nel merito:- rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza impugnata con conseguente accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado da

intendersi qui trascritte;- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, accessori di legge compensi.

## FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione dd. 22.2.24 la srl ### conveniva in giudizio dinanzi al ### di ### e ### esponendo che: essa soc. attrice era creditrice, in virtù di cessione parziale del credito, dell'importo di euro 30.000, già vantato dalla società immobiliare ### snc, nei confronti di ### in forza di sentenza n. 283 del 2018 del tribunale di ### credito ammontante originariamente ad euro 151.941,20 di cui euro 86.690,00 per capitale oltre interessi di legge ed euro 13.430 per competenze professionali; da accertamenti da essa effettuati era risultato che ### aveva eseguito due bonifici ravvicinati (in data ### e in data ###) per un totale di euro 3000 a favore della moglie ### ed in considerazione di quanto avvenuto in precedenza (in occasione di precedenti pignoramenti presso terzi i conti correnti intestati al ### erano sempre risultati incapienti, il tribunale di ### aveva revocato la donazione indiretta eseguita da ### in favore della moglie, lo stesso aveva acquistato un immobile riservandosi il diritto di abitazione intestandolo alla moglie, aveva intestato al figlio l'automobile che in realtà era da lui utilizzata in via esclusiva), la società attrice riteneva che tali operazioni bancarie fossero finalizzate a sottrarre le somme in questione al patrimonio del debitore ed integrassero atti di donazione; rilevava che il patrimonio del debitore era inconsistente ed egli era gravato da esposizioni debitorie nei confronti di istituti di credito e di altri soggetti; trattandosi di atti di disposizione successivi al momento del sorgere del credito ceduto, doveva ritenersi pacifico che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore e, trattandosi di atti a titolo gratuito, il consilium fraudis doveva come esistere solo in capo al debitore, rilevando che in ogni caso la moglie doveva essere a conoscenza delle molteplici posizioni debitorie del marito e dei tentativi dello stesso di porsi al riparo da eventuali azioni esecutive. Chiedeva pertanto che fossero dichiarati inefficaci nei suoi confronti i bonifici di data 3.6.2020 e 6.6.2020 per complessivi euro 3000 disposti da ### in favore della moglie ### nonché di

ulteriori bonifici che sarebbero emersi in corso di causa all' esito dell'ordine esibizione ad istituti di credito che veniva richiesto. ### e ### si costituivano in giudizio, esponendo di aver ottenuto dalla ### due affidamenti, di euro 15.000 nel 1997 sul conto professionale del ### e di euro 10.000 nel 2015 sul conto familiare, sul quale ultimo operava unitamente alla moglie ### e alimentati dalla ridotta attività professionale di geometra del ### per fronte alle esigenze della loro famiglia; i due bonifici indicati in atto di citazione erano stati effettuati utilizzando il fido del conto corrente professionale del ### al fine di abbassare il fido del conto famiglia e non sfiorare il limite concesso dalla banca, rilevando che non avevano disponibilità finanziarie proprie se non quelle messe a disposizione dal finanziamento concesso dalla banca che doveva continuamente essere rimborsato, pena la revoca; ### aveva offerto ai propri creditori di vendere un suo terreno con destinazione commerciale di cui era comproprietario per estinguere le proprie obbligazioni, ma i creditori non avevano accettato, preferendo attendere e ipotecare il terreno; eccepivano il difetto di interesse della società attrice ad agire, in quanto gli atti contestati non arrecavano pregiudizio alle ragioni del creditore e comunque, anche nel caso di dichiarazione di inefficacia, le somme sarebbero rimaste nella disponibilità della banca e non del creditore, con conseguente difetto di interesse ad agire della società attrice; infatti al momento dei versamenti il conto era in passivo e tale sarebbe rimasto anche in caso di accoglimento della domanda sicché mancava in ogni caso un patrimonio sul quale soddisfarsi. Chiedevano pertanto il rigetto della domanda proposta dalla società attrice. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di documenti offerti dalle parti e quelli acquisiti dalla ### a seguito di ordine di esibizione ex articolo 210 c.p.c., in ottemperanza al quale venivano acquisiti gli estratti conto per il periodo 23.2.19 al 23.2.24 dei conti correnti intestati allo ### tecnico ### ed a ### oltre ad altro conto intestato a ### di appoggio rispetto al mutuo acceso per la casa. Con sentenza n. 70 di data 24.3.25 il tribunale di ### dichiarava inefficaci, fino al raggiungimento dell'importo di euro 30.000 oltre interessi nella misura legale dal 24.9.16 fino al saldo, i bonifici effettuati dal

geometra ### e/o dai suoi clienti in favore di ### come dettagliatamente indicati in motivazione, i quali venivano revocati; in caso di non recuperabilità dei beni oggetto di revocatoria, condannava ### al pagamento in favore della società attrice dell'equivalente monetario dei beni, vale a dire dell'importo di euro 30.000 oltre interessi di legge in misura legale dal 24/9/2016 fino al saldo; condannava quindi i convenuti al rimborso in favore della società attrice delle spese di lite. Il tribunale rilevava che dagli estratti conto emergevano numerosi e ripetuti bonifici in favore di ### effettuati sia dal marito ### sia dai clienti dello stesso, per un importo complessivo di euro 185.308,67; in sentenza venivano riportati dettagliatamente i trasferimenti che emergevano degli estratti conto nel periodo di riferimento dell'azione revocatoria dal 27.2.19 al 27.2.24, epoca di notifica dell'atto introduttivo del giudizio.

Quanto all'eccezione di carenza di interesse sollevata dai convenuti, riteneva il tribunale che tale questione doveva essere valutata non in concreto ma in astratto sulla base della mera qualificazione della domanda; rilevava inoltre che la revocatoria dei versamenti effettuati in favore di ### avrebbe comportato in ogni caso la possibilità di recuperare dalla stessa la somma versata in suo favore, azionando nei suoi confronti il titolo esecutivo relativo alla condanna contenuta nella sentenza di declaratoria dell'inefficacia in quanto, nel caso di revocatoria di atti aventi ad oggetto somme di denaro, il creditore vincitore può agire esecutivamente sui beni o crediti che il destinatario del bonifico ha ricevuto. Rilevava che la ammissibilità della pronuncia di condanna nei confronti del terzo, anche d'ufficio e senza una specifica richiesta di parte attrice in revocatoria, era possibile secondo la giurisprudenza della Suprema Corte. Quanto ai fatti costitutivi della domanda, riteneva provati la sussistenza di un credito della società attrice nei confronti di ### il pregiudizio del creditore in quanto il ### ponendo in essere bonifici bancari dal proprio conto corrente a quello della moglie ovvero dando istruzioni ai propri clienti di effettuare il versamento dei compensi direttamente sul conto della moglie, aveva sottratto le relative somme alla loro naturale destinazione di copertura dei debiti pregressi tra cui

quello della società attrice. Inoltre i versamenti effettuati in favore della moglie non avevano la funzione di pagamento di debiti pregressi. Rilevava inoltre che uno degli affidamenti era stato stipulato nel 2015 quindi successivamente alla nascita del debito del ### nei confronti dell'originario creditore e riteneva che la finalità dell'effettuazione dei bonifici era quella di svuotare il conto professionale del ### deviando le entrate derivanti dallo svolgimento della sua attività professionale sul conto corrente cosiddetto di famiglia, intestato alla moglie ### rendendo così impossibile ai creditori ogni azione esecutiva sul proprio patrimonio. Riteneva il tribunale che sussistesse la consapevolezza del ### del carattere pregiudizievole del proprio comportamento e che non avesse rilievo la complicità del terzo destinatario dell'atto dispositivo ovvero la sua consapevolezza di ricevere un vantaggio a danno dei creditori, in quanto gli atti dispositivi compiuti dal ### dovevano essere valutati come atti a titolo gratuito e ciò rendeva indifferente l'atteggiamento psicologico del terzo. ### e ### hanno proposto appello, articolando i motivi di impugnazione di seguito esaminati. ### si è costituita in giudizio, chiedendo che l'appello sia dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e comunque chiedendo che lo stesso sia rigettato.

Con ordinanza dd. 14.10.25 è stata rigettata l'istanza proposta dagli appellanti ex art. 351 cpc Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 352 cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10.2.26 e decisa nella camera di consiglio del 17.3.26.

\* \* \* \*

Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti lamentano che il giudice abbia erroneamente interpretato i dati emersi dall'istruttoria. Rilevano infatti che se si divide la somma lorda di euro 185.000 ritenuta dal giudice come confluita dal conto corrente professionale intestato a ### in quello della moglie nei cinque anni risulta l'importo annuale medio lordo di euro 37.000; posto che ### è l'unico percettore di reddito della compagine familiare, risulta che tali somme sono state utilizzate per pagare le spese alimentari della famiglia, mantenere la figlia all'università

e sostenere spese indifferibili ed urgenti, rimborsare le rate del mutuo della casa; poiché il conto corrente intestato alla moglie era un conto affidato, egli doveva continuamente restituire le somme a debito, pena la revoca dello stesso affidamento. Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, ### non aveva svuotato il proprio conto professionale per eludere i suoi impegni con i creditori, visto che i bonifici indirizzati al conto corrente intestato alla moglie servivano per il sostentamento familiare e pagare tutte le spese indifferibili, urgenti e necessarie. Le somme effettivamente disponibili, euro 65.000, divise per cinque anni, ammontavano ad un importo mensile di euro 1000, somma utilizzata per esigenze familiari. Il tribunale non aveva tenuto conto e non aveva motivato circa il principio secondo cui non sono revocabili i bonifici e/o le disposizioni patrimoniali dovute per gli obblighi di mantenimento familiare, per spese indifferibili ed urgenti e per rifondere debiti in precedenza contratti. Dalla documentazione acquisita risultava che ad ogni bonifico effettuato sul conto corrente familiare corrispondeva il pagamento di spesa indifferibile ed urgente ovvero per rientrare nel limite del fido concesso dalla banca, pena la revoca dell'affidamento sì che le disposizioni in denaro non erano revocabili. Rilevano che i versamenti non erano sospetti, o senza causa, o a titolo gratuito e/o di donazione, ma tutti i bonifici effettuati avevano una causale.

Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti denunciano l'erroneità dell'impugnata sentenza la quale non ha valutato che gli affidamenti concessi dalla banca erano sorti prima del sorgere del debito con il debitore principale. Sostengono gli appellati che dalla documentazione acquisita risultava che i bonifici erano stati effettuati su conti correnti che rimanevano sempre in debito nei confronti della banca e utilizzavano quindi l'affidamento concesso nel 1997 sul conto corrente professionale e nel 2015 sul conto corrente famiglia, oltre al mutuo stipulato nel 2012; doveva quindi ritenersi che ogni disponibilità patrimoniale di ### serviva restituire il debito contratto con la banca per far fronte al mantenimento familiare ed alle spese indifferibili, a tasse, al pagamento del mutuo della casa, a contributi professionali pena la sospensione della professione. Deve ritenersi errata l'affermazione

contenuta nell'impugnata sentenza secondo cui il conto corrente cosiddetto familiare, che usufruiva di affidamento da parte della banca, era stato stipulato nel 2015 e quindi successivamente alla nascita del debito del ### nei confronti dell'originaria creditrice, in quanto la sentenza che aveva accertato il credito della originaria soc. creditrice era stata pubblicata in data ### e quindi successivamente al debito contratto con la banca. Richiamano le elaborazioni dei movimenti dei conti correnti depositate contestualmente all'appello e rilevano che sulla base di tali tabelle è possibile affermare che se ### avesse utilizzato un solo conto corrente, il risultato non sarebbe cambiato. Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti rilevano che ### aveva offerto di utilizzare un proprio bene immobile per saldare il debito, ma il creditore aveva dichiarato che non aveva interesse a tale operazione. Di tale circostanza il ### non aveva tenuto conto. Con il quarto motivo di impugnazione gli appellanti contestano la sussistenza dei requisiti del consilium fraudis, scientia fraudis, participatio fraudis, sostenendo che l'operato di ### era l'unico modo possibile per continuare a sopravvivere insieme alla famiglia e non era un modus operandi volto a sottrarre denaro ai propri creditori; infatti non risultavano pagamenti o prelievi sospetti indirizzati a persone estranee all'ambito familiare. Rilevano che in corso di causa non è risultata provata la participatio fraudis del terzo, in quanto ### non ha ottenuto bonifici a titolo gratuito e/o senza causa, in quanto i versamenti dovevano considerarsi a titolo oneroso poichè serviti per il rientro degli affidamenti concessi, per il pagamento delle spese indifferibili ed urgenti e per il sostentamento familiare. I bonifici non possono essere considerati effettuati a titolo di donazione, in quanto sono serviti al debitore per provvedere al proprio sostentamento ed a quello della sua famiglia, per spese familiari e professionali indifferibili ed urgenti e per pagare debiti in precedenza contratti con la banca. Con il quinto motivo di impugnazione gli appellanti lamentano l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di interesse ad agire in capo alla società appellata; rilevano che tale presupposto rimane privo di contenuto sostanziale in considerazione del fatto che, pur se i bonifici

vengono dichiarati inefficaci nei confronti dell'appellata, le somme rimangono nella disponibilità della banca, la quale ha ipotecato i beni posseduti dai debitori per gli affidamenti concessi per il mutuo. Chiedono pertanto che, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda della srl ### sia rigettata. Ciò premesso va rigettato il rilievo di inammissibilità dell'appello per violazione dell'articolo 342 c.p.c. sollevata dalla società appellata, posto che nell'atto di appello sono comunque proposte dettagliate censure con riferimento l'impugnata sentenza. Il primo motivo di impugnazione viene esaminato unitamente al secondo e quarto motivo, posto che tali motivi sono tutti riconducibili all'insussistenza nel caso di specie dei presupposti necessari per l'accoglimento della domanda proposta ex art. 2901 cc. Va sottolineato che nessuna delle parti ha contestato che l'importo determinato in euro 185.308,67 nell'impugnata sentenza costituisca la somma complessiva degli importi accreditati sul conto corrente intestato esclusivamente ### a mezzo di bonifici provenienti dal conto corrente intestato allo studio professionale del ### e per effetto di pagamenti di clienti di tale studio professionale. Può ritenersi altresì pacifico, trattandosi di circostanza affermata anche dalla soc. appellata, che ### non abbia redditi propri, svolgendo attività di casalinga. Alla luce di tali considerazioni è possibile in effetti ritenere che parte delle somme confluite sul conto corrente intestato a ### fosse destinata a far fronte alle esigenze di qualunque natura della famiglia in quanto l'unico reddito disponibile per la famiglia stessa era quello proveniente dall'attività professionale del ### Pur ammettendo che, almeno per parte, tali somme avessero natura di contributo al mantenimento della famiglia dovuto in virtù degli obblighi di solidarietà tipici di tale rapporto, le stesse non vengono in via generale sottratte ad azione revocatoria, posto che l'art. 2901 c.c. sottrae a tale azione esclusivamente l'adempimento di debiti scaduti. Trattandosi di soddisfacimento di obbligazioni nascenti dal rapporto familiare, tali versamenti vanno ricondotti ad atti a titolo oneroso, diretti ad estinguere tali obbligazioni. Va subito detto che parte appellante non ha indicato quali specifici obblighi di contribuzione alle esigenze familiari siano scaduti

anteriormente rispetto ai versamenti volta effettuati da ### sul conto corrente intestato alla moglie; gli appellanti hanno infatti genericamente dedotto che le somme versate sul conto intestato alla ### erano state utilizzate per far fronte alle esigenze familiari, ma non hanno indicato se e quali debiti contratti a tal fine (e per quali importi) erano già scaduti alla data dei singoli versamenti. Dalla documentazione acquisita nel giudizio primo grado è possibile ritenere accertato che il credito di cui la società appellata è titolare sia sorto nel 2008, mentre il conto corrente intestato a ### (conto che secondo la tesi difensiva degli appellanti doveva essere alimentato per impedire la revoca dell'affidamento) è stato aperto, assistito da fido, nel 2015 come affermato dagli stessi appellanti. Risulta infatti dalla sentenza del tribunale di ### n.239/18 che il credito della soc. appellata è sorto originariamente in capo alla società snc ### di ### & C. quale somma dovuta titolo di risarcimento danni conseguenti alla condotta tenuta da ### nella sua attività di progettista e direttore dei lavori con riferimento ad un incarico professionale ricevuto da tale società. Da tale sentenza risulta che la concessione edilizia che aveva autorizzato la realizzazione dell'immobile in questione risale al 2008, sicché anche la condotta generatrice del danno accertata in capo a ### deve ritenersi posta in essere in tale anno ed a tale anno va riferito che il sorgere del credito in questione. Ricorre pertanto l'ipotesi di atto a titolo oneroso posto in essere successivamente al sorgere del credito, in relazione al quale è necessario accertare che il terzo sia consapevole del pregiudizio arrecato ai creditori. Nel caso di specie di ritenersi provato la sussistenza di tale elemento soggettivo in capo a ### tenuto conto della circostanza che sul suo conto corrente venivano versati anche importi dovuti a ### dai propri clienti, con i quali la stessa non aveva alcun rapporto e tenuto conto del rapporto di coniugio. Infatti secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n. 5359/09) "La prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il

debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente". In forza del rapporto di coniugio deve ritenersi che ### fosse a conoscenza del credito della soc. appellata, sorto all'esito di un contenzioso giudiziale e che fosse consapevole che il conto corrente professionale intestato al marito avesse costantemente saldo debitorio, con conseguente impossibilità di esercitare fruttuosamente azioni esecutive con riferimento a tale rapporto. Nè risulta che ### sia proprietario di altri beni che possano essere aggrediti da azioni esecutive; non a caso è rimasta priva di contestazione dell'affermazione la società appellata secondo cui l'autovettura che il ### utilizza è intestata al figlio. Va infine richiamato costante orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 1902/15) secondo cui "In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni"." Devono pertanto ritenersi provati tutti fatti costitutivi dell'azione revocatoria. Va osservato che nessuna impugnazione è stata proposta con riferimento al capo dell'impugnata sentenza con il quale, accertata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, ### è stata condannata, nell'ipotesi di impossibilità di recuperare il denaro oggetto di dichiarazione di inefficacia, al pagamento del credito della società appellata, comprensivo di accessori. Risulta infondato il terzo motivo di impugnazione secondo cui il tribunale di ### non abbia tenuto conto della circostanza che in passato ### aveva offerto alla società creditrice l'importo che sarebbe stato ottenuto dalla vendita del suo immobile, offerta rifiutata. Tale deduzione in primo luogo è estranea rispetto agli elementi costitutivi dell'azione revocatoria ed è del tutto generica; infatti non viene esposto quando tale offerta sarebbe intervenuta, quale

importo poteva essere versato al creditore e soprattutto a quale creditore tale offerta sia stata effettuata, vale a dire all'originario creditore ovvero all'odierna società appellata. Pure infondato è il quinto motivo di impugnazione. Va ribadito che il capo dell'impugnata sentenza con il quale è stata pronunciata condanna di ### al pagamento del credito della società appellata in caso di mancato recupero delle somme riferite ai bonifici dichiarati inefficaci non è stato impugnato ed è quindi passato in giudicato. Risulta pertanto irrilevante la circostanza che il conto corrente su quale sono stati effettuati i versamenti abbia allo stato saldo negativo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel ### n.147/22, ad eccezione della fase di trattazione che si è limitata al deposito delle note d'udienza e che viene liquidata nell'importo minimo. Ai fini della determinazione del valore della causa viene fatta applicazione del principio secondo cui (Cass. n. 3697/20) "Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa".

Segue altresì al rigetto dell'impugnazione proposta l'accertamento nei confronti degli appellanti ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge numero 228/12 che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del testo unico di cui al DPR numero 115/02, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte degli stessi dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata.

**P.Q.M.**

La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede: 1) rigetta l'appello proposto da ### e ### avverso la sentenza 70/2025 del ### di ### 2) condanna ### e ### in solido al rimborso in favore della srl ### delle spese di giudizio del presente grado di appello, liquidate in € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P.

nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti; 3) ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.